

SCHEMA DI PERIZIA PER AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO T.E.

(AGGIORNAMENTO 2023)

Ai fini autorizzativi, al trasportatore è richiesto di presentare per ciascun ponte interessato dal transito una perizia per la valutazione della compatibilità del carico rispetto alle caratteristiche dell'infrastruttura.

A seguito dell'emanazione delle *Linee Guida per il censimento, la classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti* si è reso necessario aggiornare lo schema di perizia precedente adottato.

Lo schema di perizia aggiornato come di seguito illustrato sarà adottato dai trasportatori con progressività, alla scadenza delle singole “perizie di primo livello” precedentemente acquisite dalla Provincia.

Tale nuovo schema di perizia necessaria per l'autorizzazione al transito deve avere i seguenti contenuti minimi per ogni ponte, si cui ai successivi punti A e B:

A. ispezione visiva di cui al “Livello 1” per gli aspetti strutturali-fondazionali (§3) delle *Linee Guida per il censimento, la classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti*.

L'ispezione deve essere eseguita e sottoscritta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri (Sezione A).

Il transito può essere autorizzato solamente se gli esiti dell'ispezione, asseverata dal professionista che l'ha eseguita, dimostrino che non sussistano problematiche riconducibili a livelli di difettosità “Alto”, “Medio Alto” o “Medio” relativamente alle caratteristiche strutturali- fondazionali di cui alle sopracitate Linee Guida.

B. Verifica che le sollecitazioni indotte dal carico siano inferiori a quelle di progetto previste per i ponti di I Categoria, secondo le indicazioni delle suddette Linee Guida, ovvero delle sollecitazioni previste in progetto (qualora disponibile).

In luogo della perizia semplificata, redatta secondo i contenuti minimi stabiliti ai punti precedenti, ovvero quando il livello di difettosità non rientra nelle classi sopracitate, il professionista dovrà fare riferimento al procedimento indicato per il Livello 4 (verifica accurata) delle Linee Guida emesse dal MIT relativamente ai ponti esistenti.

NOTE

La relazione di perizia può riportare le condizioni di validità della stessa in caso di trasporti multipli, anche con carichi o veicoli diversi. In assenza di precisazioni da parte del perito, per un periodo di tempo non superiore a due anni, fatto salvo il verificarsi di eventi che comportano il danneggiamento del ponte (urti, sismi, incendi, ecc.), la perizia potrà essere riutilizzata dalla Provincia per successive autorizzazioni di carichi con configurazioni che determinino azioni sollecitanti sul manufatto non maggiori.

La perizia, da inviare alla Provincia in formato pdf, dovrà riportare il codice del ponte come da cartografia pubblicata nel geoportale provinciale, la data, la firma e i recapiti del perito. La perizia deve chiaramente indicare le prescrizioni a cui condizionare il transito.

Si ricorda che non sono ammesse perizie condizionate al benessere tecnico della Provincia.